

Direzione Regionale: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area: QUALITA' DELL'AMBIENTE

DETERMINAZIONE

N. G00337 del 15/01/2018

Proposta n. 215 del 08/01/2018

Oggetto:

Disposizioni in materia di armonizzazione normativa, ex comma 2 art. 28 del D.Lgs. 42/2017, circa i criteri e le modalità per la valutazione dei requisiti necessari al riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica e dei relativi adempimenti comunque connessi.

OGGETTO: Disposizioni in materia di armonizzazione normativa, ex comma 2 art. 28 del D.Lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017, circa i criteri e le modalità per la valutazione dei requisiti necessari al riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica e dei relativi adempimenti comunque connessi.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Su proposta del Dirigente dell'Area Qualità dell'Ambiente,

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

VISTO il R.R. 6 settembre 2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni;

VISTA la D.G.R. n. 714 del 06 novembre 2017 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti", all'Ing. Flaminia Tosini;

VISTA la Legge Quadro sull'inquinamento acustico del 26 ottobre 1995 n. 447 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 2 che definisce la figura professionale del tecnico competente in acustica ambientale;

VISTA la L.R. n. 18 del 3 agosto 2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio";

VISTO il D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 rubricato come "*Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico – a norma dell'art. 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n.161*".

PREMESSO che ai sensi del comma 2 dell'art. 28 del succitato decreto legislativo le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione dello stesso decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore dello stesso D.Lgs. 42/2017, ovvero a far data dal 19/04/2017, vengono apportate significative modifiche anche alle modalità per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica, di cui all'art. 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

PRESO ATTO che a decorrere dalla data del 19/04/2017, è abrogato il DPCM. 31 marzo 1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del Tecnico competente in acustica ambientale";

CONSIDERATO che il succitato D.Lgs. 42/2017, relativamente a quanto in argomento, dispone nuove o diverse funzioni alle Regioni in tema di iscrizione professionale all'elenco dei Tecnici Competenti in Acustica, nonché disciplina tempistiche per la trascrizione degli elenchi e dispone circa il regime transitorio, con particolare riferimento a coloro che sono

in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica;

CONSIDERATO, pertanto, che la Determinazione del Direttore Regionale n. B1367 del 28/03/2007 non è più da considerarsi come strumento normativo completo per la definizione delle procedure di accesso all'elenco dei tecnici competenti in acustica;

CONSIDERATO, per quanto sopra, che occorre declinare a livello regionale la nuova normativa nazionale, considerando la necessità di armonizzare e salvaguardare i contenuti della Determinazione del Direttore Regionale n° B1367 del 28/03/2007 per la parte afferente alla gestione del periodo transitorio;

RITENUTO, opportuno, per l'espletamento dei compiti attribuiti alla Regione dalla succitata normativa, con particolare riferimento alla gestione delle istanze in regime transitorio, di avvalersi anche della commissione acustica già istituita con Determinazione G08897 del 19/06/2014;

VISTO il verbale della seduta della succitata Commissione che si è riunita nei giorni 15 maggio e 6 - 20 - 21 giugno 2017, con particolare riferimento ai contenuti relativi alla novella legislativa ed ai suggerimenti di modifica della Determinazione regionale n° B1367/2007;

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. rubricato come "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTO il DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i., rubricato come "Disciplina dell'imposta di bollo";

VISTA la Legge 14 gennaio 2013, n.4, rubricata come "Disposizioni in materia di professioni non organizzate";

VISTO il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., rubricato come "Codice dell'Amministrazione Digitale";

RITENUTO, per quanto sopra, in tema di iscrizione e gestione dei registri relativi ai tecnici competenti in acustica ambientale, di abrogare il succitato regolamento regionale n. B1367/2007, di provvedere alla gestione di tutti gli adempimenti connessi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 42/2017 e di avvalersi per le dovute valutazioni anche della commissione acustica istituita con determinazione G08897 del 19/06/2014,

DETERMINA

per le motivazioni in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 1) di abrogare la Determinazione del Direttore Regionale n° B1367 del 28/03/2007;

- 2) di approvare il Documento Tecnico allegato alla presente determinazione che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa;
- 3) di avvalersi, per i compiti attribuiti dal D.lgs. 42/2017, relativamente a quanto in argomento, anche della commissione acustica regionale già istituita con determinazione G08897 del 19/06/2014;
- 4) di prendere atto del verbale della commissione del giorno 15 maggio e 6 - 20 - 21 giugno 2017, con particolare riferimento ai contenuti relativi alla novella legislativa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il Direttore Regionale
Ing. Flaminia Tosini